

TI_GERICHTE 35.2017.31 vom 21. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.31

FR: TI_GERICHTE 35.2017.31 du 21 août 2017

IT: TI_GERICHTE 35.2017.31 del 21 agosto 2017

Regeste

Riduzione retroattiva importo indennità giornaliera con pretesa di restituzione differenza. Ammesso adempimento presupposti revisione processuale decisione mediante la quale era stato stabilito il guadagno assicurato e, pertanto, fondata la pretesa di restituzione

Erwägungen

E. 22

cpv. 3 e 23 cpv. 3 OAINF, l'amministrazione ha ricalcolato il salario assicurato in base a un medio salario giornaliero ponderato percepito durante il periodo 1° gennaio – 10 settembre 2013, e meglio fr. 57'204.73 : 253 x 365 = fr. 82'528.56 (da cui un'indennità giornaliera arrotondata pari a fr. 180.90) (cfr. doc. 197). A fronte delle obiezioni sollevate dal patrocinatore dell'assicurato in corso di causa (cfr. supra, consid. 1.3. e 1.5.), in data 30 giugno 2017, l'CO 1 ha di nuovo interpellato l'Ufficio del personale della ditta _____, al quale ha rivolto le seguenti domande: " (...). - Per quali ragioni è avvenuto il cambio di funzione? - Come ne è stato informato l'assicurato? - Nella sua mail del 13 settembre 2016 si fa riferimento a delle turnazioni "10-4" per il lavoro "al fronte" e "5-2" per il lavoro "Magazzino-Logistica-Servizi". Potrebbe gentilmente precisare in concreto e per esteso queste sigle? (giorni di lavoro e orari delle varie turnazioni)." (allegato al doc. XIII) Questo il tenore delle risposte fornite da _____ il 6 luglio 2017: " (...). - Per quali ragioni è avvenuto il cambio di funzione? Il Signor RI 1 è stato assunto con la mansione di muratore che portava ad un impiego come supporto ad una squadra di avanzamento in galleria, in data 10 maggio 2012 ha avuto un infortunio fino al 04 giugno 2012 in data 14 dicembre 2012 ha subito un altro infortunio fino al 21 dicembre 2012 dal 21 dicembre al 07 gennaio il cantiere chiude per vacanze natalizie in data 08 gennaio 2013 malattia fino al 15 gennaio 2013 in data 22 gennaio 2013 infortunio fino al 15 febbraio 2013 in data 15 febbraio 2013 malattia fino al 18 febbraio 2013 in data 2 aprile 2013 malattia fino al 15 aprile 2013 in data 11 settembre 2013 infortunio fino al 30 novembre 2015 A seguito delle assenze del Signor RI 1 il _____ ha dovuto assumere un sostituto quale supporto alla squadra avanzamento, al suo rientro non era possibile riconfermarlo nel suo ruolo, ma per una reintegrazione al lavoro, abbiamo provveduto a fornirgli un altro posto di lavoro. - Come ne è stato informato l'assicurato? L'assicurato è stato informato verbalmente dall'ufficio del personale. - Nella sua mail del 13 settembre 2016 si fa riferimento a delle turnazioni "10-4" per il lavoro "al fronte" e "5-2" per il lavoro "Magazzino-Logistica-Servizi". Potrebbe gentilmente precisare in concreto e per esteso queste sigle? (giorni di lavoro e orari delle varie turnazioni) Turno 10-4: 10 gg lavorati e 4 gg di riposo 3 gg dalle 22:00 alle 06:00 3 gg dalle 14:00 alle 22:00 4 gg dalle 06:00 alle 14:00 Turno 5-2: 5 gg lavorati e 2 gg di riposo (dal lunedì al venerdì) Dalle 07:30 alle 17:30 (12:00 alle 13:30 pausa)." (allegato al doc. XIII) Invitato a prendere posizione in merito a

quanto dichiarato dal suo ex datore di lavoro, RI 1 ha ribadito che il sinistro in questione è accaduto in galleria e, d'altra parte, di non aver mai ricevuto una comunicazione scritta in merito all'asserito cambiamento di posto di lavoro (cfr. doc. XV). 2.4. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la conclusione a cui è pervenuta l'amministrazione nella decisione su opposizione impugnata – indennità giornaliera da calcolare su un salario annuo assicurato di fr. 82'528.56 - meriti conferma. In particolare, essa non vede alcuna valida ragione per discostarsi dalle puntuali indicazioni fornite dall'ex datore di lavoro, a cui l'CO 1 ha fatto capo per emanare la propria decisione, e meglio che il salario annuo figurante sull'annuncio d'infortunio corrisponde alla media annuale del 2012 e che, a partire dal 7 gennaio 2013, a causa delle numerose assenze, all'assicurato era stato assegnato un posto di lavoro in un settore diverso (magazzino, logistica e servizi) con conseguente perdita di tutti quei supplementi legati alla sua precedente funzione di supporto ad una squadra di avanzamento in galleria e, più precisamente, al genere di turnazione (turno 10-4; cfr. doc. 196 e allegato al doc. XIII). Secondo il TCA, le obiezioni sollevate dal ricorrente non appaiono suscettibili di giustificare una diversa conclusione. In effetti, il fatto che l'infortunio dell'11 settembre 2013 sarebbe accaduto in galleria e che dai conteggi di salario del 2013 risulta che l'assicurato ha continuato a beneficiare del supplemento per lavoro in galleria non dimostra nulla, visto che, così come si evince dalla comunicazione mail 13 settembre 2016 di _____, anche il nuovo posto di lavoro implicava un certo numero di ore da svolgere in galleria (in media 16,94 ore/mese - cfr. doc. 196; vedi pure doc. XV nel quale il rappresentante dell'assicurato rileva che "lo stesso si era adattato alle esigenze della ditta che aveva unicamente diminuito la sua presenza in galleria per loro esigenze lavorative."). Parimenti ininfluyente è la circostanza secondo la quale il salario base orario riconosciuto a RI 1 non ha subito modifiche (fr. 31.15 nel 2012, aumentato a 31.30 nel 2013 – cfr. i conteggi di salario allegati al doc. 178). Infatti, così come già osservato in precedenza, il cambiamento di posto di lavoro non ha comportato una diminuzione del salario orario, ma bensì la perdita di alcuni supplementi salariali legati alla precedente funzione. Infine, per quanto concerne l'affermazione secondo la quale l'assicurato non sarebbe stato messo al corrente del cambiamento di funzione (e non l'avrebbe quindi neppure approvato), si tratta di un aspetto riguardante il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore che, in quanto tale, esula dall'oggetto della presente vertenza. Ai fini del giudizio, determinante è unicamente il fatto che nel 2013, quindi al momento in cui è occorso l'evento traumatico, il ricorrente percepiva una retribuzione inferiore rispetto a quella figurante sull'annuncio d'infortunio (che corrispondeva alla media annuale del 2012). In esito a tutto quanto precede, l'amministrazione era dunque legittimata a rivedere retroattivamente l'entità del salario assicurato su cui calcolare l'indennità giornaliera versata all'assicurato a contare dal 14 settembre 2013 - il relativo calcolo (in proposito si veda il doc. 197) non è stato di per sé contestato dal ricorrente - e, quindi, a pretendere la restituzione della differenza. In conclusione, la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.